

FOCUS. ATTENZIONE ALLA RITENUTA

Test di convenienza sui dividendi ai soci

di **Gian Paolo Ranocchi**

Irisvolti fiscali sono di particolare rilevanza nella scelta della forma giuridica con cui esercitare l'attività professionale. Oltre alle forme dello studio individuale e dell'associazione professionale, è infatti anche possibile esercitare l'attività nella forma delle società tra professionisti. Generalmente, peraltro, la scelta della società deriva dall'evoluzione dell'attività già esercitata in forma individuale (aggregazione di più studi autonomi) o in forma associativa (studio associato magari affiancato dalla società di servizi).

Tralasciando gli aspetti fiscali connessi al conferimento in società dell'avviamento dello studio individuale e inerenti alla trasformazione (omogenea o etero-

rogenea) di un'associazione, vediamo quali sono le principali caratteristiche fiscali delle società tra professionisti.

Oggi è chiaro che la qualifica del reddito delle società tra professionisti non è legata all'attività svolta ma al tipo di società. L'ha confermato l'agenzia delle Entrate (direzione regionale della Lombardia), rispondendo a un interpellato presentato dallo studio La Scala di Milano, Spa dallo scorso gennaio. Il reddito delle società tra professionisti (Snc, Sas e società di capitali) è quindi considerato reddito d'impresa e si applica il principio di competenza e non di cassa (salvo per le società di persone in contabilità semplificata). Lo svolgimento dell'attività in società non comporta l'applicazione delle ritenute sui compensi e consente di fruire delle agevolazioni per le imprese (come l'Ace).

La tassazione Ires del reddito al 24% è più conveniente, considerata da sola, della tassazione Irpef con la progressività delle aliquote. Il vantaggio, però, permane se il reddito resta acquisito al patrimonio della società. Nel caso di distribuzione, infatti, i dividendi percepiti dai soci sono tassati secondo le regole ordinarie e, quindi, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2018, scontano una tassazione sostitutiva del 26% a prescindere dalla natura della partecipazione.

Il nuovo meccanismo di tassazione dei dividendi induce a una particolare attenzione nel valutare la convenienza fiscale della società tra professionisti di capitali. Infatti, la scelta della società non rimuove per i soci professionisti l'obbligo di versare perso-

nalmente alle casse di appartenenza i contributi previdenziali, che sono deducibili dal reddito totale della persona fisica. Ma il presupposto per risparmiare l'Irpef sui contributi è correlato al fatto che vi sia un reddito tassabile Irpef. La questione che ora si pone con maggiore rilevanza (prima riguardava solo i soci non qualificati) è che i dividendi incassati da tutti i soci di società di capitali (comprese quelle tra professionisti) sono assoggettati a una ritenuta definitiva del 26% per cui non transitano più dalla dichiarazione dei redditi. Quindi, il professionista che dispone solo del reddito inerente lo stacco dividendi della società, non potrà dedurre i contributi versati. Trattandosi di cifre spesso significative la penalizzazione rischia di non essere da poco.

LA VALUTAZIONE

La tassazione Ires è più vantaggiosa dell'Irpef progressiva ma solo se il reddito resta alla società



Peso: 9%

AVVOCATI IN SPA, ecco cosa dice L'AGENZIA DELLE ENTRATE

«Una spa costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali: Ires per il reddito prodotto e Irap per il valore della produzione»



La questione del regime fiscale da applicare all'attività di uno studio legale che decida di organizzarsi in forma di società di capitali e più nello specifico di società per azioni rappresenta una delle incognite più delicate per chi valuti questo passaggio.

La storia di copertina del [numero 95 di MAG](#) ha raccontato l'esperienza dello studio La Scala attraverso la testimonianza diretta dei suoi soci (oggi azionisti). E a proposito del rebus fiscale s'è scritto che, su interpello dello studio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'organizzazione verrà assimilata in tutto e per tutto a un'impresa.

Molti lettori ci hanno scritto per conoscere nel dettaglio le argomentazioni di questa risposta fornita dall'Agenzia. Così, MAG si è adoperato per recuperarla e grazie alla collaborazione dello studio è in grado di proporla ai suoi lettori.

Il quesito da cui si parte è il seguente: qual è la natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati (L. 247/12)? La questione non era secondaria, né di facile interpretazione.


Infatti, in precedenza, l'Agenzia in relazione alle società costituite ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 96/01 aveva asserito (con risoluzione n. 118/E del 26 maggio 2003) che producono reddito di lavoro autonomo, in quanto, il richiamo alla normativa sulle Snc non andava inteso nel senso che le società tra avvocati fossero annoverabili fra le società commerciali.

Successivamente, con riferimento alle società tra professionisti (art. 10 L. 183/11 e Dm 34/13) la stessa Agenzia rispondendo a una consulenza giuridica, aveva sostenuto che il reddito prodotto da tali società che possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone di capitali o cooperative, doveva considerarsi reddito di impresa.

Come sarà trattato, quindi, il reddito prodotto dalle società tra avvocati nella forma di società per azioni?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate (dopo il riferimento all'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, c. 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria) va dritta al punto.

«Sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.



Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale».

Questa interpretazione, si legge nella risposta, «è confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, cui la scrivente ha chiesto di conoscere un parere in merito che, con nota del 19 dicembre 2017 n. 43619, ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse nella disposizione “sembra difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario”».

La società tra avvocati introdotta dall'art. 4-bis della legge professionale, infatti, si discosta «dalla precedente società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in quanto, tale ultimo decreto individuava un nuovo modello societario assoggettato a un'autonoma disciplina i cui aspetti di maggior rilievo riguardavano l'oggetto dell'attività, gli obblighi di registrazione, il regime di

responsabilità e i rapporti con i clienti, e dove, come precisato con la risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E, il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta».

In base a queste considerazioni, conclude l'Agenzia, «si ritiene, quindi, che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa. Si condivide, pertanto, la soluzione prospettata dall'istante nel senso che una società per azioni costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato debba adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a Ires il reddito prodotto e a Irap il valore della produzione». ■

SAVE THE DATE

2018
savethebrand

by  Publishing Group

Martedì 29 novembre 2018 • Milano

#SaveTheBrand

Per informazioni: martina.greconaccarato@lcpublishinggroup.it • 02 84243870

Main Partners

 CASTALDI PARTNERS
1996

 LATHAM & WATKINS

 MAISTO E ASSOCIATI

 SPAFID